

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE GIUSEPPE, AZZARÀ, SALERNO, COVIELLO, PINTO, VITALONE e CARTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1987

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 luglio 1984, n. 301, ha disciplinato le procedure di accesso alla qualifica di primo dirigente dettando a tale proposito norme transitorie e norme a regime. Le norme transitorie prevedevano la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 mediante i seguenti sistemi:

- a) 50 per cento dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo;
- b) 30 per cento mediante concorso speciale per esami;
- c) 10 per cento mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
- d) 10 per cento mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

La decorrenza giuridica per le nomine di cui

alle lettere *b)*, *c)* e *d)* veniva fissata al 1° gennaio 1985; per coloro che avessero conseguito la promozione mediante scrutinio per merito comparativo, la decorrenza della nomina veniva fissata al primo mese successivo alle delibere dei Consigli di amministrazione.

Attesa la data di entrata in vigore della legge (17 luglio 1984), il legislatore dava per scontato, anche in considerazione del carattere di urgenza che la legge rivestiva per sanare un'intollerabile situazione di vacanza dei posti di funzioni dirigenziali, che il procedimento di scrutinio avrebbe comunque avuto termine prima del 1° gennaio 1985. Tanto ciò è vero da non essersi preoccupato di disciplinare la posizione di ruolo dei vincitori dello scrutinio rispetto a quella dei vincitori delle procedure

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concorsuali nel caso di identità di decorrenza. Tuttavia, contrariamente alle aspettative del legislatore, si è verificato che in alcune amministrazioni dello Stato la procedura di scrutinio si è rivelata particolarmente laboriosa e si è conclusa dopo la data del 1° gennaio 1985, con la paradossale conseguenza che, nonostante l'ingresso nelle funzioni dirigenziali sia avvenuto, per i nominativi mediante tale procedura, in epoca di gran lunga anteriore a

quello dei vincitori delle restanti procedure (in molte amministrazioni addirittura tuttora in corso di espletamento), la posizione in ruolo risulta o risulterà essere più vantaggiosa rispetto a quella degli altri.

Il presente disegno di legge, enucleando il reale spirito che ha animato il legislatore nell'emanazione della norma, tende appunto a ristabilire gli equilibri alterati dall'applicazione meramente letterale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, va interpretato nel senso che, ferma restando l'eventuale più favorevole decorrenza, le nomine alla qualifica di primo dirigente, conferite mediante il sistema di cui alla lettera *a)* del medesimo articolo, non possono comunque decorrere da data posteriore al 1° gennaio 1985.

2. I dipendenti promossi con il predetto sistema precedono nel ruolo di anzianità i vincitori delle procedure concorsuali di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dello stesso articolo 1 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301.